SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLE ALLIEVE E DEGLI ALLIEVI DEL CORSO ORDINARIO E DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO/DOTTORATO

(emanato con D.D. n. 479 del 10 maggio 1995, modificato con D.D. n. 656 del 17 dicembre 2007, con D.D. n. 258 del 4 giugno 2012 e da ultimo con D.D. n. 130 del 3 marzo 2025)

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea delle allieve e degli allievi del corso ordinario e di perfezionamento/dottorato della Scuola Normale Superiore (nel seguito "Assemblea"), ai sensi dell'art. 47 dello Statuto. L'Assemblea può essere indetta allo scopo di:

a. discutere della gestione della Scuola e fornire orientamenti ed indirizzi ai/lle rappresentanti degli/lle allievi/e:

i. nel Consiglio di Amministrazione;

ii. nel Senato Accademico;

iii. nei Consigli di Classe;

iv. nelle Commissioni paritetiche, di cui all'art. 31 dello Statuto;

v. negli organi dei Centri di supporto, di cui all'art. 35-bis dello Statuto;

vi. in ogni altra Commissione o Organo della Scuola in cui siano rappresentati gli/le allievi/e;

vii. in Organi esterni (CUN, CNSU, etc.) o gruppi di lavoro con studenti/esse di altre Università;

b. informare sulle elezioni o la nomina dei/lle rappresentanti degli/lle allievi/e negli organi di cui al punto a;

c. deliberare sulla ripartizione dei fondi per le attività ricreative e culturali degli/lle allievi/e del corso ordinario e del corso di perfezionamento/dottorato;

d. eleggere o revocare i/le "ministri/e", responsabili delle attività culturali e ricreative, il/la "ministro/a della mensa", di cui all'art. 26 del *Regolamento per la vita collegiale e il funzionamento delle strutture collegiali della Scuola Normale Superiore* e gli/le allievi/e coordinatori/trici del Forum Studentesco;

e. nominare i/le "sindaci/che", rappresentanti dei collegi, eletti dalle assemblee di ciascun collegio, di cui all'art. 21 del *Regolamento per la vita collegiale e il funzionamento delle strutture collegiali della Scuola Normale Superiore*;

f. nominare o revocare i/le rappresentanti degli/lle allievi/e (ed eventuali supplenti) negli organi di cui al punto vi;

g. istituire i "gruppi di lavoro" di cui all'art. 8;

h. discutere di argomenti non legati alla gestione della Scuola ed elaborare documenti da rendere pubblici.

2. L'Assemblea può essere convocata anche per una singola Classe Accademica, qualora debba trattare i punti iii, iv, vi, b, f, g ed h.

3. L'Assemblea può essere convocata anche separatamente per i/le soli/e allievi/e del corso ordinario o per i/le soli/e allievi/e del corso di perfezionamento/dottorato, qualora debba trattare uno dei punti i, ii, iii, vi, b, e, f, g ed h.

Art. 2
(Convocazione)

1. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento per trattare gli argomenti di cui all'art. 1 e deve essere convocata almeno una volta all'anno, nel periodo fra ottobre e dicembre.

2. L'Assemblea può essere convocata:

   a. da almeno uno dei/lle rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione o nel Senato Accademico;

   b. quando ne faccia richiesta un decimo degli/lle allievi/e della Scuola.

3. L'Assemblea degli/lle allievi/e di una singola Classe accademica può essere convocata:

   a. da almeno due rappresentanti degli/lle allievi/e della Classe accademica appartenenti al Consiglio di Classe, al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione;

   b. quando ne faccia richiesta un decimo degli/le allievi/e della Classe accademica.

4. Prima della convocazione, viene informato il/la responsabile del Servizio Segreteria Allievi, il/la quale fornisce l'elenco completo degli/lle allievi/e della Scuola in tale data, e un/una responsabile del servizio di gestione delle aule, il/la quale verifica la disponibilità dell'aula richiesta e la riserva.

5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene spedito via e-mail a tutti/e gli/le allievi/e almeno tre giorni lavorativi prima della data stabilita.

6. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare, all'atto della convocazione, anche docenti e altre componenti della Scuola;

7. Della convocazione viene data preventiva notizia al/alla Direttore/Direttrice della Scuola.

8. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dandone comunicazione via e-mail agli/lle allievi/e con almeno ventiquattro ore di anticipo.

Art. 3
(Presidenza)

1. L'Assemblea è presieduta, di norma, congiuntamente da due o più dei/lle rappresentanti in Consiglio di Amministrazione o in Senato Accademico.

2. Se l'Assemblea è indetta per una sola Classe accademica, è presieduta, di norma, congiuntamente da due o più dei/lle rappresentanti di tale Classe accademica in Consiglio di Classe, in Senato accademico o in Consiglio di amministrazione.

3. Se l'Assemblea è indetta per i/le soli/e allievi/e del corso ordinario o per i/le soli/e allievi/e del corso di perfezionamento/dottorato, essa è presieduta, di norma, congiuntamente da due o più dei/lle rappresentanti di tale corso nel Consiglio di Amministrazione o nel Senato Accademico.

4. Tuttavia, all'inizio di ogni riunione, se richiesto con apposita mozione d'ordine, è possibile eleggere una nuova Presidenza, anche congiunta tra più soggetti, scelta a maggioranza semplice fra i presenti.

Art. 4
(Ordine del giorno)

1. L'Ordine del giorno (in seguito "o.d.g.") viene stabilito da coloro che convocano l'Assemblea e reso noto contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

2. In caso di necessità e di urgenza, l'ordine del giorno già trasmesso può essere integrato con ulteriori punti e comunicato per e-mail almeno ventiquattr'ore prima della seduta.

3. L'Assemblea può prevedere punti all'o.d.g. relativi a una singola Classe accademica o a un singolo corso.

Art. 5
(Numero legale)

1. Il numero legale viene verificato dalla Presidenza sia all'inizio della seduta, sia al momento di indire una votazione.

2. Nel caso in cui l'Assemblea debba deliberare sui punti a, b, c, d, e ed f di cui all'art. 1, è necessaria la presenza di un decimo degli/lle allievi/e convocati/e.

3. Nel caso in cui l'Assemblea debba deliberare sui punti g ed h di cui all'art. 1, è necessaria la presenza di un sesto degli/lle allievi/e convocati/e.

4. Se tali punti sono stati inseriti all'ordine del giorno dopo la convocazione dell'Assemblea, o se l'Assemblea è convocata in via straordinaria, il numero legale è di un sesto degli/lle allievi/e convocati/e.

5. L'Assemblea, come specificato nell'art. 6 comma 7, delibera di norma a maggioranza dei/lle presenti.

Art. 6
(Discussione e votazione di mozioni ed emendamenti)

1. La Presidenza illustra gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e su ognuno di essi apre e modera la discussione;

2. All'inizio e durante ogni discussione la Presidenza, qualora lo ritenga necessario, ha facoltà:

a. di stabilire che per i/le presenti che intendono intervenire è fatto obbligo iscriversi ad un elenco tenuto dalla Presidenza;

b. di stabilire il numero massimo di interventi per ognuno dei/lle presenti;

c. di determinare la durata massima di ogni intervento: tale determinazione non può essere inferiore a due minuti;

d. di sospendere la seduta per una breve pausa.

3. Le mozioni e gli eventuali emendamenti da approvare devono pervenire alla Presidenza entro il termine della discussione sul singolo punto all'o.d.g.

4. La Presidenza, dopo la chiusura della discussione, pone in votazione le mozioni, gli eventuali emendamenti e procede alla verifica del numero legale.

5. Tra le due mozioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti si procede al ballottaggio. La mozione vincente è quindi aperta agli emendamenti. Si procede poi all'approvazione finale.

6. La Presidenza, per ciascuna votazione, assicura un tempo congruo a garantirne l'ordinato svolgimento.

7. La Presidenza chiarisce il significato del voto e proclama il risultato.

8. La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Sono ammesse inoltre, su iniziativa della Presidenza o su richiesta di un terzo dei/lle presenti, le seguenti forme di votazione:

a. appello nominale;

b. scrutinio segreto: in questo caso la Presidenza nomina, prima delle operazioni di voto, tra i/le presenti, quattro scrutatori; alla fine della votazione deve essere fatto il riscontro tra presenti, partecipanti e schede votate.

9. Le mozioni sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei/lle partecipanti alla votazione. Nel numero dei/lle partecipanti alla votazione si computano anche gli/le astenuti/e.

10. I documenti approvati dall'Assemblea devono portare la dicitura "Assemblea delle Allieve e degli Allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento/dottorato della Scuola Normale Superiore" seguita da "all'unanimità" quando la votazione sia unanime.

11. La Presidenza entro tre giorni lavorativi spedisce via e-mail a tutti gli/le allievi/e le mozioni approvate.

Art. 7
(Ministeri e gestione dei fondi)

1. L'Assemblea viene indetta, ogni anno, nel periodo fra ottobre e dicembre e in tale seduta vengono eletti/e i/le "ministri/e" e i/le coordinatori/trici del Forum Studentesco, di cui ai punti d, e del comma 1 dell'art. 1.

2. I/Le "ministri/e" e i/le coordinatori/trici del Forum Studentesco di norma decadono alla fine dell'anno accademico, fatta salva la possibilità di revoca di cui al punto d del comma 1 dell'art. 1.

3. L'Assemblea delibera, ogni anno, sulla ripartizione dei fondi per le attività ricreative e culturali degli/lle allievi/e del corso ordinario e del corso di perfezionamento/dottorato, di cui all'art. 26 del *Regolamento per la vita collegiale e il funzionamento delle strutture collegiali della Scuola Normale Superiore,* e definisce le linee guida per la gestione di tali fondi.

4. I fondi per le attività ricreative e culturali degli/lle allievi/e sono suddivisi tra le sedi di Firenze e Pisa. La ripartizione dei fondi di ognuna delle due sedi è deliberata dagli/lle allievi/e della sede corrispondente.

5. L'Assemblea incarica i/le "ministri/e", i/le "sindaci/che" e i/le coordinatori/trici del Forum Studentesco di gestire i fondi per le attività ricreative e culturali.

6. Al termine del loro mandato i/le "ministri/e", i/le "sindaci/che" e i/le coordinatori/trici del Forum Studentesco devono presentare all'Assemblea un resoconto relativo alla gestione dei fondi loro assegnati.

Art. 8
(Gruppi di lavoro)

1. L'Assemblea può nominare gruppi di lavoro per discutere e/o deliberare sui punti a, c ed h di cui al comma 1 dell'art. 1, con composizione e durata definite dall'Assemblea stessa.

2. Il numero legale per la nomina è fissato a un sesto degli/lle allievi/e e la delibera deve essere approvata con maggioranza dei due terzi dei/lle presenti.

3. Il/La Presidente di ciascun gruppo di lavoro viene eletto a maggioranza semplice all'interno del gruppo stesso.

4. Le delibere del gruppo di lavoro sono approvate con maggioranza dei due terzi dei componenti, salvo diversa disposizione dell'Assemblea al momento della nomina.

5. Il Presidente del gruppo di lavoro entro tre giorni lavorativi dalle riunioni del gruppo di lavoro spedisce via e-mail a tutti gli/le allievi/le le delibere approvate.

6. I documenti approvati dal gruppo di lavoro devono portare la dicitura "Gruppo di lavoro [denominazione] dell'Assemblea delle Allieve e degli Allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento/dottorato della Scuola Normale Superiore"

Art. 9
(Riunione telematica)

1. Ai fini del presente Regolamento, per "modalità telematica" si intende una riunione per la quale è ammessa la possibilità che uno/a o più dei/lle convocati/e partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

1. L'Assemblea può svolgersi in modalità telematica, previa decisione presa all'atto della convocazione.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato che la riunione si svolge in modalità telematica.

3. Ogni presente e con diritto di voto esprime il proprio voto in modo palese tramite sistema di votazione che ne consenta adeguata formalizzazione.

4. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più dei/lle presenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è

assicurato la riunione può comunque svolgersi.

5. La modalità telematica è valida solo qualora sia assicurata la certezza dell'identità personale dei/lle presenti, a tal fine è fatto obbligo di collegarsi solo ed esclusivamente tramite il proprio account istituzionale personale.

6. La modalità telematica è valida solo qualora sia assicurata la possibilità immediata per ciascuno dei/lle presenti di:

a. ascoltare e intervenire nella discussione;

b. vedere i documenti mostrati dalla Presidenza e oggetto di votazione;

c. votare.

7. La Presidenza durante la riunione verifica la continuità del collegamento telematico.

Art. 10
(Seduta di deliberazione speciale mediante posta elettronica)

1. Le delibere dell'Assemblea possono essere approvate, previa decisione presa all'atto della convocazione, durante una seduta di deliberazione speciale mediante posta elettronica qualora:

a. l'Assemblea debba eleggere i/le "ministri/e" o il/la "ministro/a della mensa" o gli/le allievi/e coordinatori/trici del Forum Studentesco, di cui al punto d dell'art. 1;

b. l'Assemblea debba nominare i/le "sindaci/che", di cui al punto e dell'art. 1;

c. l'Assemblea debba nominare o eleggere i/le rappresentanti degli/lle allievi/e (ed eventuali supplenti) negli organi di cui ai punti vi, vii dell'art. 1;

d. nessuno degli/lle allievi/e si opponga, tramite apposita mozione, entro il termine della seduta stessa.

2. Tale modalità è legittima solo se è assicurata l'identità dei/lle partecipanti e a tal fine è fatto obbligo di comunicare solo ed esclusivamente tramite il proprio account istituzionale personale.

3. La convocazione indica chiaramente la data e l'orario di inizio e la data e l'orario di fine della seduta di deliberazione speciale mediante posta elettronica.

4. La convocazione deve essere inviata via e-mail a tutti/e gli/le allievi entro cinque giorni lavorativi dalla data stabilita per la fine della seduta.

5. Nell'intervallo temporale definito dall'inizio alla fine della convocazione i/le partecipanti potranno inviare e-mail in cui trasmettono una loro personale nota riguardo i punti all'o.d.g.

6. Le mozioni di nomina per i ruoli di cui ai punti a, b o c del presente articolo si intendono approvate al termine della seduta telematica mediante posta elettronica qualora:

a. i soggetti che hanno convocato la seduta non dispongano diversamente;

b. il numero di candidature pervenute tramite nota personale dai/lle partecipanti siano in numero uguale o inferiore alle nomine previste in o.d.g.

7. In caso di opposizione da parte di uno/a dei/lle partecipanti o qualora non sia verificata la condizione di cui al punto b comma 6 del presente articolo, la seduta indetta deve svolgersi con le modalità previste dagli articoli precedenti.

Art. 11
(Modifiche al regolamento)

1. Le modifiche a questo regolamento, suddivise in articoli o commi, devono essere avanzate nell'o.d.g. di un'Assemblea con un numero legale pari a un sesto degli/lle allievi/e.

2. Esse devono essere approvate con maggioranza dei due terzi dei/lle partecipanti al voto.